

5 DIC. 2025

AGENZIA DELLE ENTRATE N° 1839
DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
UFFICIO TERRITORIALE DI RIMINI - TGS

ESENTE BILLO E IMPOSTA
DI REGISTRO AI SENSI
DELL'ART 82 COMMA 5 c. 3
DEL D. LGS 117/2017

VALMARECCHIA
Comunità Solidale

Atto registrato il _____ al n. _____
Importo versamento di Euro ESATE

Anna Zanotti (*)
(*) Firma su delega della Direttrice Provinciale Domenico Geminiani

VALMARECCHIA COMUNITÀ SOLIDALE APS

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 NOVEMBRE 2025

VARIAZIONE DELLO STATUTO

Il giorno 27 novembre 2025 alle ore 20:50, presso il Centro Parrocchiale Giovanni Paolo II in via Morigi, Santarcangelo di Romagna, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Variazione dello statuto sociale ai fini della registrazione nel RUNTS.

Apertura dei lavori

Come previsto dallo Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, sig. Walter Serafini, che propone come verbalizzante la Vicepresidente sig.ra Barbara Darolt. La proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente comunica che, in fase di convocazione, a tutti i soci è stata inviata la comunicazione della Regione Emilia-Romagna inerente le richieste di modifica ed integrazione necessarie ad apportare allo statuto vigente al fine di poter iscrivere l'Associazione al RUNTS, unitamente alla copia dello Statuto con in evidenza le proposte da apportare in sede di assemblea, affinché ogni socio potesse prendere visione delle stesse prima dell'assemblea.

Il Presidente, constatato che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che sono state regolarmente espletate le formalità relative alla convocazione e pubblicità dell'assemblea, verifica la presenza di 10 soci aventi diritto di voto:

Albini Gianluca (tessera 10), Coveri Stefano (Tessera 11), Darolt Barbara (Tessera 2), Delvecchio Giuseppina detta Giusy (Tessera 12), Fiori Alfio (Tessera 14), Gasperoni Elisa (Tessera 15), Hryhoryshyn Anna (Tessera 35), Hryhoryshyn Nelya (Tessera 17), Juch Michele (Tessera 18) e Serafini Walter Alessandro (Tessera 1)

e dichiara valida la seduta in seconda convocazione, con quorum costitutivo e deliberativo previsto dallo statuto.

1. Variazioni allo statuto societario

Il Presidente informa i presenti che le proposte di modifiche ed integrazioni allo statuto sono richieste dalla Regione Emilia-Romagna per consentire la registrazione dell'associazione nel RUNTS.

Prosegue illustrando dettagliatamente ogni modifica ed integrazione, in coerenza con quanto richiesto dalla Regione Emilia-Romagna per la registrazione nel RUNTS, come previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Dopo aver approfondito i chiarimenti richiesti da alcuni soci, il Presidente legge il testo aggiornato dello Statuto.

STATUTO

"VALMARECCHIA COMUNITÀ" SOLIDALE

VALMARECCHIA COMUNITÀ SOLIDALE APS Sede legale: Via Giovanni Amendola 17, 47822 Santarcangelo di R. (RN) Codice fiscale 91187790406

Pag. 1 di 18



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

*** *** ***

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) in via Giovanni Amendola 17, Santarcangelo di Romagna (RN) l'Associazione culturale denominata "VALMARECCHIA COMUNITA' SOLIDALE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in sigla anche "VALMARECCHIA COMUNITA' SOLIDALE APS", di seguito nominata "Associazione", regolata dalle leggi in materia e dalle norme del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Associazione di Promozione Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi, finalità e attività

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



L'Associazione si propone di contribuire allo sviluppo e alla promozione culturale e civile di cittadine e cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, sulla base dei principi fondanti la che l'animano quali l'inclusione, l'antifascismo, l'internazionalismo, l'antisessismo, l'antirazzismo e la laicità.

L'Associazione è apartitica.

Ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



- f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- h. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- j. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- k. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- l. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione potrà:

- promuovere ed organizzare attività e iniziative per favorire coesione sociale e socialità;



- organizzare pranzi e/o cene di vicinato;
- implementare attività rivolte alla tutela ambientale;
- promuovere ed organizzare attività ed iniziative contro lo spreco alimentare;
- promuovere una cultura di accoglienza e di incontro e dialogo tra le persone organizzando momenti di approfondimento e/o conviviali;
- valorizzare le diverse identità culturali nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;
- effettuare azioni per favorire l'inclusione sociale, combattere l'esclusione sociale e prevenire il conflitto sociale sul territorio;
- promuovere e/o partecipare a progetti condivisi con altri enti del settore, enti pubblici e/o soggetti privati;
- organizzare eventi;
- valorizzare l'arte e la cultura;
- promuovere e sostenere iniziative di ricerca scientifica di particolare interesse sociale in ambito territoriale e in collaborazione con altri enti di ricerca;
- promuovere corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione su temi relativi a coesione sociale, salvaguardia dell'ambiente e lotta allo spreco, promozione dei diritti delle persone, cultura dell'accoglienza;
- gestire beni e/o immobili finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o



private, di enti e associazioni, di organismi di ricerca nazionali e internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

L'Associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici o privati.

L'Associazione, inoltre, può essere regolarmente affiliata o consorzarsi agli organismi nazionali ed internazionali o alle associazioni con cui intende collaborare.

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto alle attività sopra riportate, se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. n. 6 del D.Lgs 3 luglio 2018.

Art. 3 - Risorse economiche - Fondo comune

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione, nonché le rendite, i ricavi, i proventi e le entrate, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.



L'esercizio sociale va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea di Socie e Soci che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché Socie e Soci possano prenderne visione.

Art. 4 - Componenti dell'Associazione

Il numero di aderenti è illimitato. Sono componenti dell'Associazione Socie e Soci ordinarie/i e tutte le persone fisiche che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5 - Categorie di Socie e Soci.

Il numero di Socie/i è illimitato. Possono essere ammesse/i a far parte dell'Associazione cittadine/i che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per eventuali minorenni è necessario l'assenso di un genitore.

La qualifica di Socia/o, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con il rilascio della tessera e l'iscrizione a libro Socie e Soci. L'iscrizione per i successivi anni si rinnova automaticamente con il versamento della quota associativa. Le categorie di Socie e Soci sono le seguenti:

Socie/i fondatrici/tori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti - doveri di Socie/i fondatrici/tori sono uguali a quelli di ordinarie/i.

Socie/i ordinarie/i: sono coloro che, avendo i requisiti sopra descritti, facciano domanda di ammissione e la stessa venga accolta dal Consiglio Direttivo;

Non sono ammesse/i Socie/i temporanee/i. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

L'adesione all'Associazione comporta:

- a. piena accettazione dello Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b. la facoltà di utilizzare la Sede Sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c. il versamento obbligatorio delle quote associative e contributive alle attività associative, e il versamento facoltativo di eventuali contributi volontari;
- d. mantenere rapporti di rispetto con altre Socie e altri Soci e con gli Organi dell'Associazione.

Socie e Soci possono recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di Socia/o può avvenire per:

- a. morosità;
- b. non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
- c. quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d. comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso



ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera Assembleare.

Le attività svolte da Socie/i in favore dell'Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, a titolo assolutamente gratuito e volontario.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione di Socie e Soci

L'ammissione a Socia/o ordinaria/o è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che devono essere comunicati all'interessata/o a mezzo lettera raccomandata o con altra modalità, anche elettronica, che attesti l'avvenuta ricezione. In caso di rifiuto di ammissione la/il richiedente può chiedere il riesame all'Assemblea che dovrà deliberare in merito alla prima convocazione utile.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione di nuove/i aderenti nel libro Socie e Soci dopo che le/gli stesse/i avranno versato la quota associativa annuale.

La qualifica di Socia/o si perde:

- a. per recesso;
- b. per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c. per esclusione;
- d. per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta di componenti il Consiglio Direttivo nei confronti di Socie/i:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali

regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c. che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessata/o a mezzo lettera raccomandata o con altra modalità, anche elettronica, che attesti l'avvenuta ricezione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria di Socie e Soci che sarà convocata a tal scopo.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocata/o la/il Socia/o interessata/o, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea la/il Socia/o interessata/o dal provvedimento si intende sospesa/o.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro Socie e Soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte di Socie/i deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro Socie e Soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza di Socia/o senza necessità di alcuna formalità.

La/lo Socia/o receduta/o, decaduta/o o esclusa/o non ha diritto alla



restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Doveri e diritti di Socie/i

Socie e Soci sono obbligati a:

- a. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c. versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d. prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Socie e Soci hanno diritto a:

- a. partecipare a tutte le attività promosso dall'Associazione;
- b. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c. accedere alle cariche associative;
- d. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea di Socie e Soci
- b. Consiglio Direttivo
- c. Presidente;
- d. Collegio Sindacale, organo facoltativo.

Art. 9 - Assemblea Socie e Soci

L'Assemblea generale di Socie e Soci è il massimo organo deliberativo



dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto Socie e Soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Socia/o potrà farsi rappresentare in Assemblea da altra/o Socia/o con delega scritta. Ogni Socia/o non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b. elegge le/i componenti il Consiglio Direttivo;
- c. elegge eventuali componenti il Collegio Sindacale;
- d. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- e. delibera l'esclusione di Socie/i dell'Associazione;
- f. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuove/i Socie/i.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dalla/l Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo di Socie/i. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.



L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dalla/l Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dalla/l Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altra/o componente del Consiglio Direttivo eletta/o dalle/i presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutte/i le/i socie/i.

Al fine di ottenere la più ampia partecipazione, le convocazioni potranno essere trasmesse alle/i socie/i con la modalità di comunicazione in forma elettronica indicata dalle/i stesse/i in sede di iscrizione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più una/o di socie/i. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di socie/i intervenute/i in presenza o rappresentate/i per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza delle/i presenti

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno i due terzi di socie/i. In seconda



convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più una/o di socie/i intervenute/i in presenza o rappresentate/i per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza delle/i presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti di Socie/i.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo di partecipanti.

La nomina della/l segretaria/o è fatta dalla/l Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto da Presidente e Segretaria/o.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea di Socie e Soci. Le/i componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente le/i Socie/i.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, una/o delle/i componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando la/il prima/o tra le/i non elette/i che rimane in carica fino allo scadere dell'intero



Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea di Socie e Soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere le/i sostitute/i per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza di componenti, quelle/i rimaste/i in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno Presidente e Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. predisporre il bilancio;
- c. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione di Socie/i;
- d. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e. stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- f. nominare le/i responsabili di commissioni di lavoro e di settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'assemblea di Socie e Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto da Presidente o in caso di sua assenza da

Vice-Presidente e in assenza di entrambi dalla/l componente associativa/o più anziana/o e in caso di parità la/il componente più giovane.

Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza di almeno la metà di componenti e delibera con la maggioranza di presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per posta, email, SMS o altra forma non meno di tre giorni prima della riunione ogni qualvolta Presidente, o in sua vece Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo di componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza di componenti ed il voto favorevole della maggioranza di intervenute/i.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura della/l Segretaria/o e sottoscritti dalla/o stessa/o e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Presidente

La/il Presidente, eletta/o dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea di Socie e Soci, stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, presiederle e coordinare l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Alla/l Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla/l Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta alla/l Vice-Presidente convocare, entro 30 giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione della/l nuova/o



Presidente. La/il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 12 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre componenti effettive/i, di cui una/o con funzioni di Presidente, e due supplenti, elette/i dall'Assemblea anche fra non socie/i.

Il Collegio resta in carica tre anni e le/i componenti sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra Socie e Soci o tra queste/i e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di una/n arbitra/o amichevole compositrice/ore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitra/o sarà scelta/o di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitra/o sarà effettuata da Presidente del Tribunale di Rimini.

Art. 15 - Attività retribuita di Socie e Soci



L'attività dell'Associazione dovrà reggersi prevalentemente sull'attività volontaria di Socie e Soci. Tuttavia, l'Associazione potrà assumere lavoratrici/ori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di proprie/i associate/i, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 c.5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità sociali. In ogni caso, il numero di lavoratrici/ori impiegate/i nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero di volontarie/i o al cinque per cento del numero di associate/i.

Art. 16 - Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, operanti in identico e analogo settore, oppure alla Fondazione Italia Sociale.

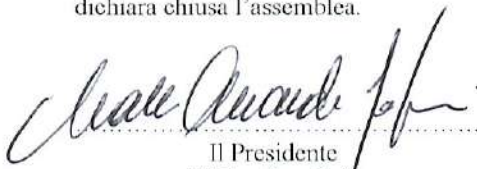
Art. 17 - Rinvio

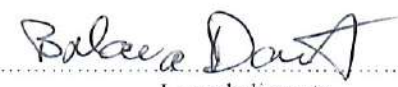
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle normative vigenti in materia.

Il Presidente, non essendoci ulteriori richieste da parte dei soci, sottopone alla votazione lo statuto aggiornato, che viene **approvato all'unanimità dei soci presenti**, mediante votazione palese.

A seguito della discussione e votazione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che lo statuto entra in vigore dalla data odierna e sarà nei prossimi giorni depositato nel rispetto delle procedure al fine di proseguire l'iter di richiesta intrapreso per iscrivere l'associazione al RUNTS.

Non essendoci nulla da trattare il Presidente dopo aver letto il presente verbale che viene approvato dall'assemblea, dichiara chiusa l'assemblea.


Il Presidente
Walter Serafini


La verbalizzante
Barbara Darolt

STATUTO

"VALMARECCHIA COMUNITA' SOLIDALE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

*** *** ***



Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) in via Giovanni Amendola 17, Santarcangelo di Romagna (RN) l'Associazione culturale denominata "VALMARECCHIA COMUNITA' SOLIDALE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in sigla anche "VALMARECCHIA COMUNITA' SOLIDALE APS", di seguito nominata "Associazione", regolata dalle leggi in materia e dalle norme del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Associazione di Promozione Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi, finalità e attività

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la

Handwritten signature

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione si propone di contribuire allo sviluppo e alla promozione culturale e civile di cittadine e cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, sulla base dei principi fondanti la che l'animano quali l'inclusione, l'antifascismo, l'internazionalismo, l'antisessismo, l'antirazzismo e la laicità.

L'Associazione è apartitica.

Ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



- e. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- h. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- j. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- k. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- l. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione potrà:

- promuovere ed organizzare attività e iniziative per favorire coesione sociale e socialità;
- organizzare pranzi e/o cene di vicinato;
- implementare attività rivolte alla tutela ambientale;
- promuovere ed organizzare attività ed iniziative contro lo spreco alimentare;
- promuovere una cultura di accoglienza e di incontro e dialogo tra le persone organizzando momenti di approfondimento e/o conviviali;
- valorizzare le diverse identità culturali nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;
- effettuare azioni per favorire l'inclusione sociale, combattere l'esclusione sociale e prevenire il conflitto sociale sul territorio;
- promuovere e/o partecipare a progetti condivisi con altri enti del settore, enti pubblici e/o soggetti privati;
- organizzare eventi;
- valorizzare l'arte e la cultura;
- promuovere e sostenere iniziative di ricerca scientifica di particolare interesse sociale in ambito territoriale e in collaborazione con altri enti di ricerca;
- promuovere corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione su temi relativi a coesione sociale, salvaguardia dell'ambiente e lotta allo spreco, promozione dei diritti delle persone, cultura dell'accoglienza;
- gestire beni e/o immobili finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali.

Det
Det



Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di enti e associazioni, di organismi di ricerca nazionali e internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

L'Associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici o privati.

L'Associazione, inoltre, può essere regolarmente affiliata o consorziarsi agli organismi nazionali ed internazionali o alle associazioni con cui intende collaborare.

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto alle attività sopra riportate, se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. n. 6 del D.Lgs 3 luglio 2018.

Art. 3 - Risorse economiche - Fondo comune

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione,

nonché le rendite, i ricavi, i proventi e le entrate, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea di Socie e Soci che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché Socie e Soci possano prenderne visione.

Art. 4 - Componenti dell'Associazione

Il numero di aderenti è illimitato. Sono componenti dell'Associazione Socie e Soci ordinarie/i e tutte le persone fisiche che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5 - Categorie di Socie e Soci.

Il numero di Socie/i è illimitato. Possono essere ammesse/i a far parte dell'Associazione cittadine/i che ne facciano richiesta, dichiarando di dividerne gli scopi sociali; per eventuali minorenni è necessario l'assenso di un genitore.

La qualifica di Socia/o, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con il rilascio della tessera e l'iscrizione a libro Socie e Soci. L'iscrizione per i successivi anni si rinnova automaticamente con il versamento della quota associativa. Le categorie di Socie e Soci sono le seguenti:

Socie/i fondatrici/tori: sono coloro che hanno promosso la fondazione

Handwritten signature



dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti - doveri di Socie/i fondatrici/tori sono uguali a quelli di ordinarie/i.

Socie/i ordinarie/i: sono coloro che, avendo i requisiti sopra descritti, facciano domanda di ammissione e la stessa venga accolta dal Consiglio Direttivo;

Non sono ammesse/i Socie/i temporanee/i. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

L'adesione all'Associazione comporta:

- a. piena accettazione dello Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b. la facoltà di utilizzare la Sede Sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c. il versamento obbligatorio delle quote associative e contributive alle attività associative, e il versamento facoltativo di eventuali contributi volontari;
- d. mantenere rapporti di rispetto con altre Socie e altri Soci e con gli Organi dell'Associazione.

Socie e Soci possono recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di Socia/o può avvenire per:

- a. morosità;
- b. non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
- c. quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

d. comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera Assembleare.

Le attività svolte da Socie/i in favore dell'Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, a titolo assolutamente gratuito e volontario.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione di Socie e Soci

L'ammissione a Socia/o ordinaria/o è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che devono essere comunicati all'interessata/o a mezzo lettera raccomandata o con altra modalità, anche elettronica, che attesti l'avvenuta ricezione. In caso di rifiuto di ammissione la/il richiedente può chiedere il riesame all'Assemblea che dovrà deliberare in merito alla prima convocazione utile.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione di nuove/i aderenti nel libro Socie e Soci dopo che le/gli stesse/i avranno versato la quota associativa annuale.

La qualifica di Socia/o si perde:

- a. per recesso;
- b. per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c. per esclusione;
- d. per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta di componenti il

Handwritten signature



Consiglio Direttivo nei confronti di Socie/i:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c. che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessata/o a mezzo lettera raccomandata o con altra modalità, anche elettronica, che attesti l'avvenuta ricezione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria di Socie e Soci che sarà convocata a tal scopo. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocata/o la/il Socia/o interessata/o, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea la/il Socia/o interessata/o dal provvedimento si intende sospesa/o.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro Socie e Soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte di Socie/i deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro Socie e Soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza di Socia/o senza necessità

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

di alcuna formalità.

La/lo Socia/o receduta/o, decaduta/o o esclusa/o non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Doveri e diritti di Socie/i

Socie e Soci sono obbligati a:

- a. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c. versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d. prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Socie e Soci hanno diritto a:

- a. partecipare a tutte le attività promosso dall'Associazione;
- b. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c. accedere alle cariche associative;
- d. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea di Socie e Soci
- b. Consiglio Direttivo
- c. Presidente;
- d. Collegio Sindacale, organo facoltativo.



Art. 9 - Assemblea Socie e Soci

L'Assemblea generale di Socie e Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto Socie e Soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Socia/o potrà farsi rappresentare in Assemblea da altra/o Socia/o con delega scritta. Ogni Socia/o non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b. elegge le/i componenti il Consiglio Direttivo;
- c. elegge eventuali componenti il Collegio Sindacale;
- d. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- e. delibera l'esclusione di Socie/i dell'Associazione;
- f. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuove/i Socie/i.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dalla/l Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo di



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Socie/i. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dalla/l Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dalla/l Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altra/o componente del Consiglio Direttivo eletta/o dalle/i presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutte/i le/i socie/i.

Al fine di ottenere la più ampia partecipazione, le convocazioni potranno essere trasmesse alle/i socie/i con la modalità di comunicazione in forma elettronica indicata dalle/i stesse/i in sede di iscrizione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più una/o di socie/i. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di socie/i intervenute/i in presenza o rappresentate/i per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza delle/i presenti



L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno i due terzi di socie/i. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più una/o di socie/i intervenute/i in presenza o rappresentate/i per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza delle/i presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti di Socie/i.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo di partecipanti.

La nomina della/l segretaria/o è fatta dalla/l Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto da Presidente e Segretario/o.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea di Socie e Soci.

Le/i componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente le/i Socie/i.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, una/o delle/i componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il

Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando la/il prima/o tra le/i non elette/i che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea di Socie e Soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere le/i sostituite/i per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza di componenti, quelle/i rimaste/i in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno Presidente e Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. predisporre il bilancio;
- c. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione di Socie/i;
- d. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e. stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- f. nominare le/i responsabili di commissioni di lavoro e di settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'assemblea di Socie e Soci,



ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto da Presidente o in caso di sua assenza da Vice-Presidente e in assenza di entrambi dalla/l componente associativa/o più anziana/o e in caso di parità la/il componente più giovane.

Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza di almeno la metà di componenti e delibera con la maggioranza di presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per posta, email, SMS o altra forma non meno di tre giorni prima della riunione ogni qualvolta Presidente, o in sua vece Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo di componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza di componenti ed il voto favorevole della maggioranza di intervenute/i.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura della/l Segretaria/o e sottoscritti dalla/o stessa/o e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Presidente

La/il Presidente, eletta/o dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea di Socie e Soci, stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, presiederle e coordinare l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Alla/l Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla/l Vice-

Handwritten signature and initials in the top right corner.

Presidente. In caso di dimissioni, spetta alla/l Vice-Presidente convocare, entro 30 giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione della/l nuova/o Presidente. La/il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 12 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre componenti effettive/i, di cui una/o con funzioni di Presidente, e due supplenti, elette/i dall'Assemblea anche fra non socie/i.

Il Collegio resta in carica tre anni e le/i componenti sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra Socie e Soci o tra queste/i e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di una/n arbitra/o amichevole compositrice/ore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitra/o sarà scelta/o di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitra/o sarà effettuata da



Presidente del Tribunale di Rimini.

Art. 15 - Attività retribuita di Socie e Soci

L'attività dell'Associazione dovrà reggersi prevalentemente sull'attività volontaria di Socie e Soci. Tuttavia, l'Associazione potrà assumere lavoratrici/ori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di proprie/i associate/i, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 c.5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità sociali. In ogni caso, il numero di lavoratrici/ori impiegate/i nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero di volontarie/i o al cinque per cento del numero di associate/i.

Art. 16 - Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, operanti in identico e analogo settore, oppure alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle normative vigenti in materia.

